



## Promemoria relativo all'avviso di eccedenza dei debiti e alla dichiarazione d'insolvenza per una società anonima (SA)

### 1. Avviso di eccedenza dei debiti (deposito del bilancio)

La "Sua" società anonima è oberata. Per questo desidera avvisare la o il giudice del fallimento in merito all'eccedenza dei debiti della società (cosiddetto deposito del bilancio, vedi art. 725b cpv. 3 CO). A tale proposito occorre presentare la seguente documentazione completa alla o al giudice del fallimento:

- › un esplicito **avviso di eccedenza dei debiti**, firmato da un membro del consiglio d'amministrazione con diritto di rappresentanza,
- › una **decisione valida della maggioranza del consiglio d'amministrazione nel suo insieme**, in cui è stato deciso l'avviso di eccedenza dei debiti,
- › un **bilancio intermedio attuale** riguardo ai **valori di alienazione e ai valori d'esercizio** firmato da un membro del consiglio d'amministrazione con diritto di rappresentanza,
- › una **relazione di una revisora abilitata o di un revisore abilitato** in merito alla verifica dei bilanci intermedi da presentare,
- › un **estratto del registro di commercio** di data recente dal Registro di commercio dei Grigioni,
- › una **dichiarazione** da cui risulta se la società è **proprietaria di fondi** o meno (ad es. immobili, proprietà per piani, diritti di superficie). In presenza di proprietà fondiarie occorre indicare le **ubicazioni di questi fondi** (indirizzo: via, luogo e cantone).

Si prega di allestire un elenco della documentazione presentata.

Se manca la relazione di una revisora abilitata o di un revisore abilitato o se la *documentazione presentata non è completa*, non è possibile verificare l'eccedenza dei debiti e **quindi non è possibile entrare nel merito della domanda**.

### 2. Dichiarazione d'insolvenza

La «Sua» società anonima non ha più liquidità. Può chiedere essa stessa la dichiarazione del suo fallimento presentando alla o al giudice una dichiarazione d'insolvenza in virtù dell'art. 191 LEF. Se desidera avvalersi di questa possibilità semplice di dichiarare fallimento, occorre presentare la seguente documentazione al giudice del fallimento:

- › un'**esplicita dichiarazione d'insolvenza** di un membro del consiglio d'amministrazione con diritto di rappresentanza,
- › la **deliberazione documentata da un atto pubblico** di una notaia o di un notaio in cui l'assemblea generale accerta l'insolvenza, delibera la presentazione della dichiarazione d'insolvenza alla o al giudice del fallimento e incarica il consiglio d'amministrazione di chiedere alla o al giudice del fallimento lo scioglimento della società in seguito a insolvenza,
- › un **estratto del registro di commercio** di data recente dal Registro di commercio dei Grigioni,
- › una **dichiarazione** da cui risulta se la società è **proprietaria di fondi** o meno (ad es. immobili, proprietà per piani, diritti di superficie). In presenza di proprietà fondiarie occorre indicare le **ubicazioni di questi fondi** (indirizzo: via, luogo e Cantone).

Per le spese legate a un'eventuale dichiarazione di fallimento occorre versare un **anticipo pari a 4'000.00 franchi** al tribunale competente in contanti o sul relativo conto postale.

Il fallimento viene dichiarato solo una volta disponibili questi documenti e dopo aver versato l'anticipo delle spese.